

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4585**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MINARDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2000**

—————

Ulteriori disposizioni per i soggetti residenti nel territorio  
della regione Sicilia a seguito della crisi sismica iniziata  
il 13 dicembre 1990

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è ben noto il 13 dicembre 1990 alcune zone del territorio siciliano rientranti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa venivano colpite da una crisi sismica con non pochi disagi provocati agli abitanti di dette zone. Il Governo ed il Parlamento nel corso degli anni immediatamente successivi all'imprevedibile e drammatico evento sismico hanno ritenuto opportuno varare delle norme in favore degli abitanti delle zone colpite dal sisma. Ricordiamo il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507; la legge 7 agosto 1997, n. 266, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998

e i decreti ministeriali 31 marzo 1993 e 31 luglio 1993.

Le norme emanate sono evidentemente finalizzate ad aiutare tutti coloro che sono stati in qualche modo danneggiati dall'imprevedibile evento sismico che nel 1990 colpì parte della regione Sicilia.

Potrebbe sembrare strano parlare ancora dell'emanazione di norme per un evento accaduto circa dieci anni fa. Il problema è ancora oggi, nonostante la normativa già emanata, per certi aspetti tributari e fiscali; senza soluzione. Ed ecco spiegato il senso del presente disegno di legge che si compone di tre articoli. Il primo articolo contiene la parte sostanziale del disegno di legge ed è finalizzato a normare una serie di proroghe in materia contributiva. Gli articoli 1 e 2 regolano le scadenze dei termini delle proroghe dell'articolo 1.

Il provvedimento in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per l'Erario dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 aventi domicilio o residenza nei comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, che, ancorchè non abbiano presentato apposita istanza, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano omesso in tutto o in parte di eseguire i versamenti dei tributi e contributi dovuti, potranno effettuarli senza aggravio di sanzioni o di interessi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa, gli stessi, potranno effettuare il versamento in diciotto rate bimestrali consecutive, di cui la prima entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli interessi calcolati nella misura del saggio legale. Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, né alla irrogazione di sanzioni.

2. Ai fini del pagamento dilazionato previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, gli interessi al tasso legale ivi previsti, vanno calcolati esclusivamente sulle singole rate scadute e non versate a norma degli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 31 luglio 1993 dal 2 dicembre 1995 fino alla scadenza delle prime rate successive a tale data.

3. Qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una

o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto interministeriale 31 luglio 1993 e dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, ha la possibilità di versare il 50 per cento delle stesse e di versare il restante 50 per cento accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista, senza applicazione di interessi.

4. Al fine di effettuare un corretto monitoraggio dei versamenti, il pagamento delle somme dovute è eseguito mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, agli istituti di credito ed agli uffici postali, secondo le modalità, che verranno definite dal Ministero delle finanze con apposito decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Indipendentemente dai criteri adottati per la quantificazione e rilevazione degli interessi relativi alle rateazioni dei tributi e dei contributi disposti a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990, i soggetti interessati possono procedere, ad ogni effetto, alla corretta determinazione degli interessi dovuti e alla registrazione nelle scritture contabili relative all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le eventuali sopravvenienze attive o passive emergenti dalla suddetta regolarizzazione costituiscono componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

## Art. 2.

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 1 comunicheranno agli uffici delle entrate ovvero agli uffici IVA o uffici distrettuali delle imposte dirette o agli enti previdenziali competenti per territorio, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare del debito rateizzato. Alla comunicazione dovranno essere allegati copie delle ricevute dei pagamenti effettuati. Gli uffici finanziari competenti, sulla base delle comu-

nicazioni pervenute, disporranno la sospensione delle eventuali azioni esecutive avviate dai concessionari della riscossione e la conseguente rateizzazione. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relative ai tributi e contributi di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle agevolazioni di cui all'articolo 1, i termini per l'attività di riscossione dei versamenti sono stati oggetto di proroga e devono intendersi sospesi fino alla data dell'ultimo versamento previsto.





